

**Sentenza:** 26 novembre 2010, n. 344

**Materia:** risorse energetiche - tutela ambientale

**Giudizio:** giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, Cost.

**Ricorrente:** Tribunale amministrativo regionale della Puglia

**Oggetto:** art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia del 31 dicembre 2007, n. 40

**Esito:** illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16 della legge della Regione Puglia del 31 dicembre 2007, n. 40

**Estensore nota:** Carlotta Redi

Il Tribunale amministrativo per la Regione Puglia ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale relativamente all'art. 3, comma 16, della l.r. n. 40/2007 in cui si prevede che *“la realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia)”*.

Il rinvio presente in tale articolo è chiaramente recettizio, dunque i rilievi di costituzionalità vanno riferiti anche ai contenuti recepiti dalle norme di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, e 14 del Reg. 4 ottobre 2006, n. 16.

Il giudizio principale che ha originato l'impugnativa costituzionale aveva ad oggetto la richiesta di annullamento della determinazione della Regione Puglia - Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche n. 342 del 4 giugno 2008 - che, nel richiamare gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento n. 16 del 2006, aveva negato l'autorizzazione richiesta dalla ricorrente, Farpower S.r.l., per la realizzazione di un parco eolico.

Il rimettente ritiene che le norme impugnate siano in contrasto con l'art. 117, comma secondo, lett. s) e comma terzo, Cost., in quanto si verrebbe a provocare un *vulnus* alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute ed analogamente si verrebbe a verificare nelle materie di competenza concorrente, relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al governo del territorio.

Il legislatore regionale avrebbe, infatti, reso obbligatorio uno strumento di pianificazione - i Piani regolatori per l'installazione di impianti eolici (PRIE) - sconosciuto alla legge statale ed avrebbe provveduto ad indicare i criteri in base ai quali si individuano le aree non idonee all'installazione dei suddetti impianti senza il preventivo necessario coinvolgimento dello Stato.

Il TAR della Puglia osserva, dopo aver esaminato gli articoli che dettano le procedure di approvazione ed i contenuti dei PRIE, che, con l'art. 13, il legislatore regionale ha introdotto un indice massimo di affollamento,

denominato “parametro di controllo” (P), limitativo del numero di aerogeneratori autorizzabili in determinate aree territoriali e frutto del rapporto tra la somma delle lunghezze dei diametri di tutti gli aerogeneratori (installati e autorizzati in un Comune) ed il lato del quadrato di area uguale alla superficie comunale.

Il TAR Puglia rileva anche che l’art. 14 del regolamento n. 16 del 2006 detta disposizioni transitorie particolarmente restrittive, applicabili, con effetto di salvaguardia, nelle more dell’approvazione dei PRIE e per un tempo massimo di centottanta giorni, decorsi i quali “*si potranno realizzare impianti eolici solo se le Amministrazioni comunali saranno dotate dei suddetti PRIE*”.

In particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 14 indicano un insieme di aree non idonee all’installazione di impianti eolici e i criteri in base ai quali è possibile individuare quelle in cui è invece possibile localizzare tali strutture, stabilendo, al successivo comma 7, che nell’indicato periodo transitorio il parametro di controllo comunale (P) di cui all’art. 13 è ridotto al valore di 0,25. La violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s) si avrebbe, secondo il giudice *a quo*, nella parte in cui le norme in esame determinano le zone non idonee alla installazione di impianti eolici e i relativi criteri di individuazione.

La normativa statale di riferimento, attuativa della direttiva 2001/77/CE “promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

L’art. 12, comma 10, del decreto legislativo riserva alla Conferenza unificata il compito di adottare le linee guida volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio, e quindi, di indicare i siti adatti alla loro costruzione. A parere del remittente le disposizioni oggetto di censura contrasterebbero anche con il principio fondamentale, relativo alle materie “trasporto e distribuzione nazionale di energia” e “governo del territorio”, fissato dall’art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003: nel disciplinare il procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili, non si consente di aggravare il procedimento di autorizzazione, ovvero di limitare la possibilità di costruire nuovi aerogeneratori mediante la formazione di piani regolatori settoriali o l’applicazione di indici massimi di densità.

Da ultimo il TAR pugliese sottolinea come la normativa regionale vada ad alterare l’impianto fortemente razionalizzato e semplificato delineato a livello statale, eludendo, a causa della completa assenza di un termine per l’approvazione dei PRIE, anche il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 12 per la conclusione del procedimento autorizzatorio.

Come parte privata si è costituita in giudizio la Farpower S.r.l. riproponendo le medesime argomentazioni seguite dal giudice *a quo*.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia chiedendo che la Corte dichiari le questioni inammissibili o, in subordine, infondate.

La difesa regionale, in via preliminare, ritiene inammissibile la questione per difetto del requisito della rilevanza rispetto agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 13, in

quanto il provvedimento impugnato nel giudizio principale richiama unicamente gli artt. 10 e 14.

Per quanto attiene al merito la Regione Puglia osserva che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di fissare, nell'esercizio delle loro potestà legislative, limiti di tutela ambientale più rigorosi rispetto agli *standard* minimi uniformi previsti dal legislatore statale.

L'*iter* logico seguito dalle argomentazioni della Puglia fa leva sul fatto che il richiamato art. 12, comma 10, d.lgs. 387/03, non è stato ancora attuato, dunque le norme regolamentari richiamate dall'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, dettando una disciplina efficace solo fino alla emanazione delle linee guida statali ex art. 12, sarebbero norme cedevoli e, pertanto, non idonee a ledere sfere di competenza legislativa dello Stato.

Con riferimento alla presunta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la Regione Puglia rileva che sebbene tali strumenti di pianificazione non siano contemplati dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, quest'ultimo, comunque, non preclude ai Comuni la possibilità di individuare le aree in cui è possibile installare i suddetti impianti.

Nelle more del giudizio, 18 settembre 2010, è stato pubblicato il decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale sono state dettate, in attuazione dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: la difesa regionale ha affermato che la Regione ha posto in essere la necessaria attività al fine di adeguare la propria normativa alle suindicate *guidelines*.

La Corte si è pronunciata in senso negativo riguardo all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale, in quanto gli artt. 10 e 14 operano numerosi richiami alle altre norme del regolamento, ne richiamano espressamente i contenuti al fine di assicurarne gli obiettivi (cfr. art. 6, comma 3; art. 13; art. 8).

Venendo al merito della questione la Consulta ravvisa un contrasto dei precetti contenuti nella normativa suddetta con il dettato costituzionale ex art. 117, secondo comma, lett. s).

In passato la Corte ha già avuto modo di esprimersi (cfr. sentenza n. 16 del 2009) su norme regionali di analoga portata precettiva ed ha sempre censurato con declaratoria di illegittimità costituzionale l'indicazione da parte delle Regioni dei luoghi ove non è possibile costruire impianti eolici: ciò può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento dei suddetti impianti nel paesaggio da parte della Conferenza unificata.

L'approvazione del D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), nelle more del presente giudizio di costituzionalità, è irrilevante.

Quanto al secondo parametro di costituzionalità, l'art. 117, terzo comma, Cost., la Corte ravvisa un contrasto tra le impugnate norme regionali ed i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

In particolare viene in rilievo l'art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento amministrativo volto al rilascio della indicata

autorizzazione: norma improntata ad un chiaro intento di semplificazione che mal si concilia con gli adempimenti e le condizioni introdotte a livello regionale, primi fra tutti i cd. PRIE ed il parametro di controllo P.

La Consulta dichiara dunque l' illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento 4 ottobre 2006, n. 16.

In conclusione, stante il richiamo compiuto dagli artt. 10 e 14 alle altre disposizioni contenute nel regolamento n. 16 del 2006, il Giudice delle leggi compie lo scrutinio di costituzionalità delle diverse disposizioni del regolamento, le quali risultano esser tutte dirette a disciplinare il procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti eolici e dunque in contrasto con i parametri costituzionali sopra indicati.

Ciò comporta che, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata l' illegittimità costituzionale consequenziale dell'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui richiama le disposizioni del regolamento n. 16 del 2006 diverse dagli artt. 10 e 14, commi 2 e 7 (sentenza n. 69 del 2010).

I restanti motivi di censura, dedotti dal remittente, restano assorbiti.